

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7/8/12, si sono incontrati:

- le società M. Business S.r.l., Mercatone Uno Services S.p.A., M. Estate S.r.l., Mercatone Uno Finance S.r.l., M. @ S.r.l., M. Uno Trading S.r.l., Mercatone Uno Logistics S.r.l., nonché Tre Stelle S.r.l., tutte facenti parte del Gruppo Mercatone Uno (di seguito anche il "**Gruppo MUNO**" o "**le Società**"), rappresentate dai Sig.ri Angelo Trubia, Roberto Mariani e Alessandro Amileni, assistite dagli Avv.ti Gianluigi Baroni e Francesca Tironi;
- le parti sindacali presenti per le varie sigle interessate (di seguito congiuntamente anche le "**OO.SS.**"): (i) FILCAMS-CGIL: Sabina Bigazzi (Nazionale) anche per le rispettive rappresentanze territoriali (regionali e provinciali) ed RSA/RSU; (ii) FISASCAT-CISL: Vincenzo Dell'Orefice (Nazionale) anche per le rispettive rappresentanze territoriali (regionali e provinciali) ed RSA/RSU; (iii) UILTUCS-UIL: Antonio Vargiu (Nazionale) anche per le rispettive rappresentanze territoriali (regionali e provinciali) ed RSA/RSU;

(il Gruppo MUNO e le OO.SS. di seguito congiuntamente anche le "**Parti**");

per l'esame e la definizione della vertenza riguardante la gestione degli esuberi dichiarati dall'azienda nell'ambito del personale delle Società del Gruppo MUNO operante presso (i) i settori/uffici (anche distaccati e/o periferici) della sede centrale del Gruppo MUNO, in Via Molino Rosso 9/C, ad Imola (BO); i punti vendita facenti capo a Tre Stelle S.r.l.

### PREMESSO CHE:

- del Gruppo MUNO, oltre alle società preposte alla gestione dei punti vendita della rete commerciale (M. Business S.r.l. e S.I.E.L. S.r.l.) (di seguito anche la "**Rete Commerciale**"), fanno parte alcune altre società (Mercatone Uno Services S.p.A., M. Estate S.r.l., Mercatone Uno Finance S.r.l., M. @ S.r.l., M. Uno Trading S.r.l., Mercatone Uno Logistics S.r.l.) che, con M. Business S.r.l., forniscono servizi (in ambito acquisti, amministrazione, gestione del personale, finanza e controllo, ecc.) alle altre società del gruppo ed i cui uffici operativi/amministrativi sono raggruppati presso le strutture di sede centrale del Gruppo MUNO, in Via Molino Rosso 9/C, ad Imola (BO) (di seguito anche la "**Sede Centrale**");
- del Gruppo MUNO fanno parte anche le seguenti ulteriori insegne: (i) "**Tre Stelle**" (Tre Stelle S.r.l.), operante nel settore dell'arredamento (mobili), con n. 8 punti vendita dedicati (in Piemonte, Emilia Romagna e Marche); (ii) "**E' Oro**" (E' Oro S.r.l.), operante nel settore oreficeria/gioielleria, con n. 17 punti vendita (dislocati su gran parte del territorio nazionale); (iii) ) **M. Settantacinque S.r.l.**, a cui fa capo la gestione di parte delle attività commerciali del punto vendita di Calenzano (FI);
- in data 7/8/12, le Società del Gruppo MUNO e le OO.SS. hanno raggiunto un'intesa diretta alla definizione della vertenza riguardante la riduzione e messa in mobilità di parte del personale dipendente dei settori/uffici di Sede Centrale e dei PdV dell'insegna Tre Stelle, per un numero complessivo rispettivamente di n. 80 unità e di n. 35 unità, mediante sottoscrizione di specifico accordo in pari data i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
- nell'ambito di tale accordo le Parti hanno concordato il riconoscimento, per il personale in esubero interessato dalla mobilità, di un sostegno economico alla fuoriuscita, i cui termini e condizioni di riconoscimento sono oggetto di separato accordo;
- con il presente accordo le Parti intendono regolare i termini e le condizioni di cui sopra.

**Sulla base di quanto sopra**, il Gruppo MUNO e le OO.SS. dichiarano e concordano quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante della presente intesa, utili a definirne contenuto e finalità.
2. Al personale collocato in mobilità sulla base dei criteri di cui al Verbale di Accordo del 7/8/12, le Società del Gruppo MUNO riconosceranno, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute (quali TFR, indennità sostitutiva del preavviso se non lavorato, ratei ferie, quote 13ma/14ma), un sostegno economico alla fuoriuscita quantificato come segue:
  - a) stipendio lordo base come da cedolino paga del mese di giugno 2012, cui si dovrà aggiungere il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, moltiplicato per 6 mensilità, qualora la volontarietà a non opporsi al licenziamento venga formalmente comunicata mediante lettera A/R indirizzata alla Direzione aziendale entro e non oltre il 31/12/12;
  - b) stipendio lordo base come da cedolino paga del mese di gennaio 2012, cui si dovrà aggiungere il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, moltiplicato per 4 mensilità, qualora la volontarietà a non opporsi al licenziamento venga formalmente comunicata mediante lettera A/R indirizzata alla Direzione aziendale entro il 30/4/13.


3. Il riconoscimento dell'importo complessivo lordo di cui al punto (2) che precede è, in ogni caso, subordinato alla sottoscrizione, da parte di ciascun dipendente interessato, in sede amministrativa o sindacale, di apposito verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. (e successive modifiche ed integrazioni) ed all'art. 2113 c.c.
4. A ciascun dipendente interessato, l'importo di cui sopra sarà riconosciuto, nell'ambito del verbale di conciliazione di cui al punto 3) che precede, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto ed a titolo di transazione generale novativa, secondo la formula che segue: *"con la sottoscrizione del presente verbale e con l'adempimento di quanto in esso previsto, il/la Dipendente si dichiara sin d'ora integralmente soddisfatto/a – anche in via transattiva – di ogni diritto o ragione nei confronti della Società in relazione al rapporto di lavoro intercorso ed ai termini della sua risoluzione, espressamente rinunciando sin d'ora a qualsivoglia ulteriore pretesa o domanda, presente o futura, riferibile, generata e/o in altro modo collegata a tale rapporto, quali – a mero titolo esemplificativo – rivendicazioni per differenze retributive relative a istituti diretti e/o indiretti e/o differiti, lavoro straordinario, diritto alla precedenza nelle riassunzioni di cui all'art. 8 della Legge n. 223/91. Fatta salva la sola verifica contabile delle spettanze di fine rapporto"*.
5. Il pagamento dell'importo complessivo lordo di cui al punto 2) che precede avverrà in soluzione unica entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al punto 3) che precede.
6. Per quanto riguarda i lavoratori interessati alla solidarietà, le Società anticiperanno, alle singole scadenze di paga, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge in materia e posto a carico dell'Ente Previdenziale.
7. Con riferimento, infine, alle intese di cui al Verbale di Accordo del 7/8/12 in materia di solidarietà, le Parti si danno atto che:
  - (i) in caso di modifica delle disposizioni normative che regolano l'accesso al trattamento pensionistico durante la solidarietà, si incontreranno per valutare gli effetti di tali modifiche sulle intese sottoscritte in data 7/8/12 e per concordare le eventuali necessarie modifiche a tali intese;
  - (ii) si impegnano ad incontrarsi ed a concordare a livello territoriale/regionale quanto per accedere e beneficiare di eventuali trattamenti regionali integrativi/aggiuntivi in materia di solidarietà, ad integrazione delle intese sottoscritte in data 7/8/12.

Imola – Roma, 7 agosto 2012

Letto, confermato e sottoscritto

**Per tutte le Società del Gruppo MUNO**

operanti presso le strutture di Sede Centrale




Per le OO.SS. indicate in epigrafe

**FILCAMS-CGIL**

Sig.ra Sabina Bigazzi

anche per le rispettive

Rappresentanze territoriali e RSA/RSU




**FISASCAT-CISL**

Sig. Vincenzo Dell'Orefice

anche per le rispettive

Rappresentanze territoriali e RSA/RSU



**UILTUCS-UIL**

Sig. Antonio Vargiu

anche per le rispettive

Rappresentanze territoriali e RSA/RSU

